

# Ordinanza sulla formazione professionale di base

## Falegname CFP

del 1° dicembre 2005

---

**30506**

**Falegname CFP**  
**Schreinerpraktikerin/Schreinerpraktiker**  
**Aide-menuisère/Aide-menuisier**

---

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),  
di concerto con il Segretariato di Stato dell'economia (Seco),*

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione  
professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);

visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000<sup>3</sup> concernente la legge  
sul lavoro (OLL 1),

*ordina:*

### Sezione 1: Oggetto e durata

#### Art. 1 Denominazione e profilo professionale

<sup>1</sup> La denominazione professionale è falegname CFP.

<sup>2</sup> Il profilo professionale del falegname CFP implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

- a. lo svolgimento, in officina o in cantiere, in gruppo o individualmente, di lavori semplici, relativi a campi specifici limitati;
- b. la conoscenza, nel proprio campo d'attività, dei principali materiali e delle relative proprietà;
- c. l'impiego professionale, nel proprio campo d'attività, di attrezzi, macchine manuali e macchine stazionarie standard nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute;

RS 412.101.220.19

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> RS 412.101

<sup>3</sup> RS 822.111

- d. la comprensione di semplici disegni professionali, la loro attuazione e l'esecuzione di semplici lavori di montaggio;
- e. l'ottemperanza alle norme e prescrizioni usuali nel ramo e ai principi ecologici.

**Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura due anni.

<sup>2</sup> È ammesso alla formazione professionale di base chi ha compiuto 15 anni d'età e ha concluso la scuola dell'obbligo.

<sup>3</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

**Sezione 2: Obiettivi ed esigenze****Art. 3** Competenze

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

<sup>2</sup> Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

**Art. 4** Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti campi:

- a. sicurezza sul lavoro, fonti di pericolo e protezione della salute;
- b. materiali;
- c. mezzi di produzione;
- d. montaggio e consegne;
- e. disegno professionale;
- f. calcolo;
- g. prescrizioni e norme;
- h. protezione dell'ambiente ed ecologia;
- i. diritto del lavoro e amministrazione.

**Art. 5** Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende:

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
- c. strategie d'informazione e di comunicazione;

- d. strategie d'apprendimento e apprendimento continuo;
- e. comportamento consono alle esigenze dell'azienda.

**Art. 6** Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende:

- a. senso di responsabilità;
- b. forme comportamentali e capacità di comunicazione;
- c. capacità di lavorare in gruppo;
- d. modo di pensare e di agire improntato alla qualità;
- e. comportamento ecologico.

**Sezione 3:  
Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente****Art. 7**

<sup>1</sup> All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Nel programma di formazione di cui all'articolo 4 sono incluse attività vietate ai giovani a norma dell'articolo 47 lettera a OLL 1. L'esercizio di queste attività nell'ambito della formazione professionale è tuttavia autorizzato in virtù dell'articolo 50 capoverso 1 OLL 1.

Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio, le quali devono riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (per es. misure di protezione da adottare).

**Sezione 4:  
Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento****Art. 8** Parti svolte dai luoghi di formazione

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. La ripartizione è la seguente:

- a. insegnamento professionale: 400 lezioni;
- b. insegnamenti di cultura generale: 240 lezioni;
- c. insegnamento dello sport: 80 lezioni.

<sup>3</sup> I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 28 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

#### **Art. 9** Lingua d'insegnamento

La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

### **Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale**

#### **Art. 10** Piano di formazione

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

<sup>2</sup> Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

<sup>3</sup> Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>4</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per falegnami CFP con indicazione di titolo, data, autore e centro di distribuzione.

#### **Art. 11** Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato il programma quadro d'insegnamento emanato dall'UFFT.

## **Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio**

### **Art. 12**           Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in un ambito pertinente;
- b. attestato federale di capacità di falegname e almeno tre anni di pratica professionale.

### **Art. 13**           Numero massimo di persone in formazione

<sup>1</sup> In un'azienda in cui è occupato al 100 per cento un formatore qualificato può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

<sup>4</sup> Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

## **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni**

### **Art. 14**           Documentazione dell'apprendimento in azienda

<sup>1</sup> La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

<sup>2</sup> Il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione e lo discute con quest'ultima almeno una volta al semestre.

### **Art. 15**           Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

**Sezione 8: Procedura di qualificazione****Art. 16** Ammissione

È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

**Art. 17** Oggetto, durata e svolgimento

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

<sup>2</sup> Nella procedura di qualificazione vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. lavoro finale  
Questa parte d'esame si svolge di norma in azienda, nel corso del quarto semestre, e dura da 8 a 16 ore. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata;
- b. nota scolastica dei corsi interaziendali  
La nota è data dalla media della valutazione di tre corsi interaziendali predefiniti;
- c. nota scolastica dell'insegnamento professionale  
Fa stato la nota scolastica. Essa è data dalla media di tutte le note semestrali delle materie professionali;
- d. cultura generale  
Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato il relativo programma quadro d'insegnamento emanato dall'UFFT.

**Art. 18** Superamento

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro finale» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione ed è arrotondata a un decimale.

<sup>3</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione con la seguente ponderazione:

- a. lavoro finale: conta due volte;
- b. nota scolastica dei corsi interaziendali: conta una volta sola;
- c. nota scolastica delle conoscenze professionali: conta una volta sola;
- d. cultura generale: conta una volta sola.

**Art. 19** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>2</sup> Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale o i corsi interaziendali, restano valide le note scolastiche conseguite in precedenza.

<sup>3</sup> Se si ripetono due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

<sup>4</sup> Se si ripetono i corsi interaziendali durante due semestri, fa stato la nuova nota scolastica dei corsi interaziendali predefiniti oppure la nota di un esame sostitutivo.

**Art. 20** Casi particolari

Le persone che hanno assolto la formazione precedente diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, in sostituzione della nota scolastica dell'insegnamento professionale e della nota scolastica dei corsi interaziendali devono sostenere un esame sostitutivo per entrambi i campi di qualificazione.

**Sezione 9: Attestazioni e titolo****Art. 21** Certificato federale di formazione pratica

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

<sup>2</sup> Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «falegname CFP».

<sup>3</sup> Nel certificato delle note figurano la nota complessiva e la nota di ogni campo di qualificazione.

## **Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per falegnami CFP**

### **Art. 22**

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per falegnami CFP ha la seguente composizione:

- a. tre rappresentanti dell'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS);
- b. due rappresentanti della *Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM)*;
- c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d. un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>4</sup> sulle commissioni. Essa si autocostruisce.

<sup>4</sup> La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti di cui al capoverso 1 lettera d;
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

## **Sezione 11: Disposizioni finali**

### **Art. 23** Disposizioni transitorie

L'autorità cantonale competente decide in merito al riconoscimento dell'equipolenza di formazioni pilota o di titoli che si collocano al livello del certificato federale di formazione pratica (CFP).

<sup>4</sup> RS 172.31



**Art. 24**          Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

1° dicembre 2005

Ufficio federale della formazione professionale  
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold